SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «NICOZEA». (12A12590) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «ZEUS DUO». (12A12591) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Song 70 WDG». (12A12634) . . . . . *Pag.* 7

DECRETO 14 novembre 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «SYNERO». (12A12596) . . . . . *Pag.* 10

DECRETO 19 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «ROUNDUP PLATINUM». (12A12595) . . . . . *Pag.* 13

DECRETO 19 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «ROUNDUP RAPIDO». (12A12616) . . . . . *Pag.* 17

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 29 ottobre 2012.

Sostituzione di alcuni componenti del Comitato provinciale INPS di Torino. (12A12589) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 13 novembre 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Mantova. (12A12588) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 16 novembre 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Massa Carrara. (12A12605) *Pag.* 20

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 15 novembre 2012.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Genova ad effettuare i controlli per la denominazione "Focaccia di Recco col formaggio", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 settembre 2012. (12A12592). . . . . *Pag.* 21

DECRETO 15 novembre 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato "Cermet Soc. Cons. a rl", in Cadriano di Granarolo ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Squacquerone di Romagna", registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006. (12A12593) . . . *Pag.* 22

DECRETO 15 novembre 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale", in Bologna ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale" registrata in ambito Unione europea. (12A12594). . *Pag.* 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Chiusura dell'Indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria, avviata con delibera n. 402/10/CONS. (12A12735). . . . . *Pag.* 25

Ministero della giustizia

Pubblicazione sul Portale del Ministero della giustizia dei decreti di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero. (12A07355) . . . . *Pag.* 25

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «NICOZEA».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 17 luglio 2012 dall'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Nicozea contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Nico registrato al n. 13471 con d.d. in data 27 aprile 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nico registrato al n. 13471;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Nicozea con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Sapec Agro S.A., Herdade das Praias - 2901-852 Setúbal - Portogallo.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15493.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

NICOZEA

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NICOZEA - COMPOSIZIONE

-Nicosulfuron puro......... g 4,18 (= 40 g/l)

-Coformulanti q.b. a......... g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere né, fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SAPEC AGRO S.A. - Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias 2910-440 Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... **del** ....

Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2901-852 Setúbal - Portogallo

Distribuito da: SIVAM S.p.A. – Via XXV Aprile 4 – 26841 Casalpusterlengo (LO)

0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20 l Partita n° ....

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Conservare il recipiente ben chiuso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

CARATTERISTICHE

Il NICOZEA è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di **mais**, assorbito prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura. Combatte le seguenti infestanti:

- Graminacee: Avena spp (*Avena*), Agropyron repens (*Agropiro*), Alopecurus myosuroides (*Coda di volpe*), Echinochloa crus-galli (*Giavone comune*), Lolium spp (*Loglio*), Setaria spp (*Panicastrella*), Sorghum halepense da seme e rizoma (*Sorghetta*).
- Dicotiledoni: Amaranthus spp (*Amaranto*), Ambrosia artemisifolia (*Ambrosia*), Ammi majus (*Rindimolo*), Bidens tripartita (*Forbicina comune*), Capsella bursa-pastoris (*Borsa del pastore*), Diplotaxis erucoides (*Rucola selvatica*), Fumaria officinalis (*Fumaria*), Galinsoga parviflora (*Galinsoga*), Matricaria camomilla (*Camomilla*), Mercurialis annua (*Mercurella*), Picris echioides (*Soffione minore*), Polygonum persicaria (*Persicaria*), Polygonum lapathifolium (*Persicaria maggiore*), Portulaca oleracea (*Porcellana*), Raphanus raphanistrum (*Ramolaccio selvatico*), Rapistrum rugosum (*Rapistro rugoso*), Sinapis arvensis (*Senape selvatica*), Sonchus oleraceus (*Crespigno*), Stellaria media (*Centocchio*).

Sono mediamente sensibili :

- Graminacee: Panicum spp (*Panico*), Digitaria sanguinalis (*Sanguinella*)
- Dicotiledoni: Datura stramonium (*Stramonio*), Helianthus tuberosus (*Topinambur*), Phitolacca americana (*Fitolacca*), Fallopia convolvulus (*Poligono convolvolo*), Solanum nigrum (*Erba morella*), Xanthium spp (*Lappola*)

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

- mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
- infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
- infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento (sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza).

Si impiega con infestanti già nate.

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici; viene distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre miscelazione dell'attrezzatura, quindi portare il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

Dosi di impiego:

Litri 1 - 1,5/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

Litri 1 + 0,5/ha in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completare l'azione del prodotto sulle infestanti mediamente sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di bentazone, dicamba, piridate, fluroxipir.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. Trattamenti abbinati a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue: svuotare il serbatoio: risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........

31 LUG. 2012

12A12590

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «ZEUS DUO».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 15 giugno 2012 dall'impresa Stahler International GmbH e Co. KG con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ZEUS DUO, contenete le sostanze attive propoxycarbazone-sodium, iodosulfuron –methyle-sodium e l'antidoto agronomico mefenpyr diethyl, uguale al prodotto di riferimento denominato Miscanti duo registrato al n. 14770 con d.d. in data 21 dicembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Miscanti duo registrato al n. 14770;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 di recepimento della direttiva 2003/84/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva iodosulfuro- methyl sodium nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2003/91/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva propoxycarbazone-sodium nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 marzo 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014, l'impresa Stahler International GmbH e Co. KG con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZEUS DUO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e di quello di riferimento, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive e l'antidoto agronomico componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: Kg 0,33 – 0,66 – 1 – 1,5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Stahler Tec GmbH & Co. Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa estera: Pro. Phym.M. Sarl – Production Phytosanitaires Maurienne z.i. Les Attignours – 73130 La Chambre (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15489.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZEUS DUO

Microgranuli idrodispersibili

Erbicida selettivo per il frumento tenero e duro

ZEUS DUO Registrazione del Ministero della Salute n. .... del

Composizione

Propoxycarbazone-sodium puro	g	16,80
Iodosulfuron-methyl-sodium puro	g	1,00
Mefenpyr Diethyl puro (antidoto agronomico)	g	8,00
Coformulanti q.b.a	g	100

Titolare della registrazione:

STÄHLER
International GmbH & Co. KG
Stade – Germania
Tel. 035 19904468

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via G. Falcone, 13 – 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
STÄHLER Tec GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 26-28 – D-21683 Stade (Germania)

Stabilimento di confezionamento:
PRO.PHY.M. Sarl – Production Phytosanitaires Maurienne
z.i. Les Attignours – 73130 La Chambre (Francia)

Taglie: **0,33–0,66–1,0–1,5 Kg** Partita n.: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. da vegetazione naturale. Per proteggere le piante acquatiche non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. dai corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ZEUS DUO è un nuovo erbicida selettivo per il frumento tenero e duro, da applicare in post-emergenza della coltura dallo stadio delle 3 foglie fino alla fine dell'accestimento. Il prodotto è assorbito dalle infestanti sia per via radicale che fogliare e quindi traslocato all'interno della pianta.
In particolare il Propoxicarbazone agisce sia sulle graminacee in fase di germinazione che su quelle già emerse. Le erbe sensibili manifestano velocemente marcati ingiallimenti e modificazioni morfologiche; la loro crescita risulta ben presto inibita e non esercitano più alcuna competizione con la coltura. Gli effetti completi del trattamento appaiono generalmente visibili dopo circa quattro settimane dall'applicazione. Le malerbe non completamente controllate risultano spesso comunque contenute nello sviluppo e non interferiscono con la coltura. ZEUS DUO è efficace contro le principali infestanti graminacee quali Loietto (*Lolium spp.*), Apera (*Apera spica-venti*), Coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), Bromo o Forasacco (*Bromus spp.*) e numerose malerbe a foglia larga quali Falsa camomilla (*Anthemis spp.*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Stellaria (*Stellaria media*), Papavero (*Papaver roheas*).
Più limitata risulta l'efficacia nei confronti di Gramigna (*Agropyron repens*), Falaride (*Phalaris.paradoxa*), Avena (*Avena spp.*,) Falsa ortica (*Lamium spp.*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
ZEUS DUO si impiega alla dose di 333 g/Ha. Nei riguardi delle infestanti graminacee, i migliori risultati si ottengono intervenendo dallo stadio di 3 foglie fino all'accestimento delle stesse. Utilizzare le normali attrezzature per il diserbo e volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per ettaro.
DA NON USARSI DOPO LA FASE DI FINE ACCESTIMENTO

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito per almeno un terzo e, mantenendo in funzione l'agitatore, completare il riempimento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Subito dopo il trattamento è importante eliminare qualsiasi traccia di prodotto dal serbatoio e dall'impianto di distribuzione (pompa, ugelli, ecc.) dell'irroratrice. A tal fine svuotare il serbatoio e risciacquare l'impianto con acqua pulita; riempire quindi nuovamente il serbatoio con acqua pulita (circa un 10%) e addizionare ammoniaca (prodotto per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare nuovamente l'impianto, mantenendo in funzione l'agitatore, per circa 10 minuti. Ripetere il lavaggio con ammoniaca, così come descritto e, successivamente, risciacquare con abbondante acqua pulita per eliminare eventuali tracce di ammoniaca. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti a parte con una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

COMPATIBILITÀ
Nel caso di miscele con altri prodotti, versare nella botte prima ZEUS DUO e successivamente gli altri formulati
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Sulla base delle esperienze acquisite, ZEUS DUO risulta selettivo su tutte le varietà di frumento, tenero e duro, coltivate. In rari casi, leggere decolorazioni e ingiallimenti possono temporaneamente manifestarsi per breve tempo dopo il trattamento. Tuttavia, questi sintomi non hanno alcun effetto negativo sul normale sviluppo della coltura e sulla produzione. Non impiegare ZEUS DUO su colture sofferenti per stress idrico, basse temperature, carenze nutrizionali o altri fattori che ne possono ridurre lo sviluppo. Evitare la sovrapposizione di prodotto durante la distribuzione. ZEUS DUO può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare pertanto che il prodotto, per effetto deriva, possa arrivare a contatto con esse. Non traseminare leguminose foraggiere o altre colture sensibili nel frumento trattato con ZEUS DUO. Nel caso in cui alla coltura trattata con ZEUS DUO succedano colza od orzo a semina autunnale, si consiglia di eseguire una lavorazione del terreno (aratura) prima della semina, al fine di ridurre rischi di fitotossicità. In ogni caso rispettare un intervallo minimo di 100 giorni dall'applicazione in primavera con ZEUS DUO alla semina o trapianto di colture orticole (crucifere, lattughe e altre insalate, spinaci, bietola da foglia e da costa, sedano, finocchio).

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 31 LUG. 2012

12A12591

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Song 70 WDG».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 26 giugno 2012 dall'impresa Feinchemie Schwebda GmbH, con sede legale in Straßburger Strasse, 5 - Eschwege 37269,Germania, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SONG 70 WDG, contenete la sostanza attiva metribuzin, uguale al prodotto di riferimento denominato Feinzin 70 DF registrato al n.14058 con D.D. in data 17 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Feinzin 70 DF registrato al n.14058;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metribuzin nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva metribuzin;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa Feinchemie Schwebda GmbH, con sede legale in Straßburger Strasse, 5 - Eschwege 37269, Germania, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SONG 70 WDG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 - 500; Kg 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Agan Chemical Manifacturers Ltd - Ashdod 77102 - Israele

nonchè confezionato presso lo stabilimento Chemark Kft. - 8182 Peremarton - Ungheria.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15499.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SONG 70 WDG

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Metribuzin puro 70 g
coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str.6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
AGAN Chemical Manufacturers Ltd - Ashdod 77102 Israel
Stabilimento di confezionamento:
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria

Registrazione DEL Ministero della Salute N..... DEL.....
CONFEZIONE: 250-500 g; 1 Kg Partita n°.vedi timbro

Distribuito da: **SIPCAM Spa – Milano**

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti erimatose a dermatiti necrotizzanti) Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulo-necrosi renale acuta ed epato-necrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito e diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata, l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro anti-veleni.

SONG 70 WDG

DISERBANTE INDICATO PER LE COLTURE DI PATATA, POMODORO, SOIA, ERBA MEDICA, CAROTA, FRUMENTO E ORZO IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Erbicida in formulazione di microgranuli idrodispersibili che agisce sia per via radicale che fogliare sulle seguenti infestanti: Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Amaranthus spp (amaranto), Anagallis arvensis (anagallide), Atriplex patula (atriplice maggiore), Capsella bursa-pastoris (borsa del pastore), Centaurea cyanus (fiordaliso), Chenopodium album (farinaccio), Chenopodium spp. (farinello), Digitaria sanguinalis (sanguinella), Fumaria spp. (fumaria), Geranium spp. (geranio), Lamium spp. (falsa ortica), Lolium spp. (loglio, Matricaria camomilla (camomilla), Mercurialis annua (mercorella), Panicum spp. (panico), Poa annua (fienarola), Polygonum spp. (poligono), Portulaca oleracea (erba porcellana), Raphanus raphanistrum (ravanello selvatico), Senecio vulgaris (erba calderina), Sinapsi arvensis (senape selvatica), Sonchus oleraceus (crespino comune), Spergula arvensis (spergola), Stellaria media (centocchio), Thlaspi spp. (erba storna), Urtica dioica (ortica), Veronica spp. (veronica) ecc.
Viene indicato sulle seguenti colture :
Patata: trattamento in pre-emergenza : 0,25 – 0,40 kg/ha in 200-500 litri d' acqua. Impiegare la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi. Trattamenti in post-emergenza: 0,25-0,30 kg/ha in 200-500 lt di acqua, riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.
N.B.: il prodotto si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Pomodoro: trattamento in pre-semina e pre-trapianto: 0,25 - 0,30 kg/ha in 200-500 litri d'acqua intervenendo 7-14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare. Trattamenti di post-emergenza e post-trapianto: 0,25-0,4 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Carota: 0,25-0,35 kg/ha in 200-500 l/ha di acqua, in post-emergenza (dallo stadio 3 foglie vere).
Soia: 0,25-0,35 kg/ha in pre-semina o pre-emergenza in 200-500 l/ha.
Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi.
Medica: 0,50 kg/ha in terreni leggeri; 0,75 kg/ha in terreni di medio impasto, pesanti e molto pesanti sempre in 200-500 litri d'acqua, intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate.
Frumento tenero, Frumento duro e Orzo: 0,1 kg/ha in 200-500 l/ha, intervenendo in post-emergenza, dallo stadio di 2 foglie a fine accestimento.

AVVERTENZE: eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

COMPATIBILITÀ: per la medica il prodotto può essere miscelato solamente con diserbanti a reazione neutra (per esempio metabenztiazuron) per aumentare il campo di azione contro le infestanti. L'impiego su frumento di SONG 70 WDG in miscela con altri diserbanti di post-emergenza (per esempio 2,4D+MCPA, tralkoxydim, fluroxipir, triasulfuron, fenoxaprop-ethyl, tribenuron-methyl) permette di ampliarne lo spettro d'azione e migliorarne l'efficacia contro le infestanti sopra citate.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto leggeri; non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi :
a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura;
b) nei cosidetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento della emergenza delle piantine. Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto attenersi alle seguenti :
a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo, eseguirla almeno 6-7 giorni prima del trattamento
b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua etc.);
c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5 - 10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento su: Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per pomodoro, 60 giorni per soia e medica.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

31 LUG. 2012

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

12A12634

DECRETO 14 novembre 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «SYNERO».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed, in particolare, l'art. 8, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale -Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria, di cui all'art. 8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda dell'8 ottobre 2009 presentata dall'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, Via Patroclo 21, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995, del prodotto fitosanitario denominato GF-1883 contenente le sostanze attive triclopyr e aminopyralid;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 28 ottobre 2005 che riconosce, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento della sostanza attiva aminopyralid nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto del 1° febbraio 2007 di attuazione della direttiva 2006/74/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 maggio 2017, la sostanza attiva triclopyr ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Università di Milano per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

Vista la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura approvata nel corso della riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 maggio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota del 6 giugno e successiva del 6 novembre 2012 con le quali l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo, ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in SYNERO;

Visto il decreto dirigenziale del 12 ottobre 2012 con il quale l'Impresa medesima ha modificato la propria sede legale in Milano, Via F. Albani, 65;

Ritenuto di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva aminopiralid;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, Via F. Albani, 65, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SYNERO, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,25-0,5-1-2-3-5-10-20-50-100-200-1000.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese: Dow AgroSciences Italia Srl, in Mozzanica (BG); Diachem Spa U.P. Sifa in Caravaggio (BG); Torre Srl, in Torrenieri (Siena); Sipcam Spa, in Salerano sul Lambro (Lodi); Althaller Italia Srl, in S. Colombano al Lambro (MI); Zapi Industrie Chimiche Spa, in Conselve (PD);

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Dow AgroSciences S.A.S., in Drusenheim (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14867.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SYNERO™

Erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite

LIQUIDO SOLUBILE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di SYNERO
Aminopiralid triisopropanolammonio puro 2,22 g
(23,1 g/L, pari a 12 g/L di acido equivalente)
Triclopir trietilammonio puro 16,09 g
(167,4 g/L, pari a 120 g/L di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

Attenzione: contiene triclopir. Può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
Diachem S.p.A. - U.P. Sifa – Caravaggio (BG) – Italia
Torre Srl – Torrenieri fraz. Di Montalcino (SI)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (PD)

Taglie autorizzate

0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200 - 1.000 litri (1)
Registrazione n .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le acque sotterranee, non applicare in autunno. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m. da vegetazione naturale da tutelare. Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione e caricamento: guanti, tuta (Cat. III Tipo 5/6) e stivali durante l'applicazione della miscela. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
[illegible] specifico. Cure di sostegno. Trattamento basato sul giudizio del medico [illegible] ai sintomi del paziente
Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI
SYNERO è un erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline. Efficace contro infestanti dicotiledoni annuali e perenni.

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), ginestrone (*Ulex europaeus*), buddleja (*Buddleja davidii*), cardo campestre (*Cirsium arvense*), vitalba (*Clematis vitalba*), ginestra (*Cytisus scoparius*), ortica (*Urtica dioica*), prugno selvatico (*Prunus spinosa*), fitolacca americana (*Phytolacca americana*), poligono giapponese (*Polygonum japonicum*), robinia (*Robinia pseudacacia*), rovo (*Rubus spp*), romice (*Rumex spp.*), sambuco ebbio (*Sambucus ebulus*).
Infestanti mediamente sensibili: sanguinella (*Cornus sanguinea*), frassino (*Fraxinus spp*).

DOSE D'IMPIEGO
Trattamenti a pieno campo: 4 litri per ettaro
Trattamenti localizzati: 2 litri per 100 litri di acqua, fino ad un massimo di 4 litri per ettaro.

EPOCA D'IMPIEGO
SYNERO è un erbicida sistemico di post-emergenza, assorbito principalmente per via fogliare. Impiegare SYNERO su infestanti in attiva crescita, nelle prime fasi vegetative, evitando di applicare il prodotto con temperature particolarmente basse o elevate e in periodi siccitosi.

Avvertenza: effettuare 1 solo trattamento per anno.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Trattamenti a pieno campo: Bagnare uniformemente le infestanti impiegando 300 – 600 litri d'acqua ad ettaro, utilizzando irroratrici idrauliche oppure irroratrici a spalla, in buono stato di funzionamento e calibrate secondo le raccomandazioni del costruttore. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.

Trattamenti localizzati: Bagnare uniformemente le infestanti, senza raggiungere il gocciolamento, utilizzando irroratrici a spalla o montate su un trattore, dotate di lancia idonea. Prestare attenzione durante l'applicazione per evitare il sovra-dosaggio localizzato. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.

Note: Per permettere la massima traslocazione del prodotto verso le radici, non tagliare le infestanti o le piante trattate prima di 7 giorni dall'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire con acqua la botte fino a metà e aggiungere la quantità richiesta di SYNERO . Completare il riempimento della botte mantenendo in funzione l'agitatore, non solo per miscelare perfettamente in prodotto, ma anche per garantire una corretta applicazione. Utilizzare acqua pulita e trattare subito dopo aver preparato la soluzione.

SELETTIVITA': SYNERO è selettivo su specie graminacee. Occasionalmente si possono verificare inclinazioni o ingiallimenti dell'erba, ma questi sono transitori e rapidamente superati.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per gli usi NON indicati in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, ornamentali e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture sotto forma di deriva portata dal vento. Non applicare sottochioma nè a distanza inferiore ad 1 metro dal tronco delle piante non bersaglio. Prestare attenzione alle pendenze per prevenire la lisciviazione in aree dove sono presenti cespugli o piante sensibili.

Avvertenze: Piante sensibili possono essere danneggiate dai residui del prodotto nel suolo o nella vegetazione trattata. Non applicare SYNERO in terreno utilizzabile per la rifinitura superficiale dei giardini, per rinvasi, o altre opere di giardinaggio. Evitare d'impiegare il prodotto su vegetazione destinata a pacciamatura o alla produzione di compost per colture orticole o per il giardino.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione: riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4) Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,**contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

(1)**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

(TM) Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14 NOV. 2012

12A12596

DECRETO 19 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «ROUNDUP PLATINUM».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 15 giugno 2009 presentata dall'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a., con sede legale in Milano, Via Felice Casati n. 20, diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 194/95, del prodotto fitosanitario denominato MON 79351 contenente la sostanza attiva glifosate;

Visto il decreto del 26 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2001/99/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 giugno 2012, la sostanza attiva glifosate;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 dicembre 2015, in attuazione della direttiva 2010/77/UE, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute Università degli Studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio dell'8 giugno 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 12 mesi dalla data della su indicata nota;

Vista la nota pervenuta in data 7 novembre 2012 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in ROUNDUP PLATINUM;

Visti gli atti da cui risulta che l'Impresa medesima ha modificato la propria sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini n. 5 - Pal. A.

Ritenuto di autorizzare il prodotto in questione fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A con sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini n. 5 - Pal. A, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ROUNDUP PLATINUM, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1 - 2,5 - 3 - 5 - 15 - 20 - 60 - 200 - 640.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero Monsanto Europe N.V. - Anversa- Belgio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14737.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ROUNDUP PLATINUM

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. – Liquido Solubile Concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 35,74 (g/l 480)
(sotto forma di sale potassico g 43,78 (g/l 538)	
Inerti e coadiuvanti q. b. a	g 100

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Giovanni Spadolini 5 – Pal. A - 20141 Milano
Tel 02 847801

Officina di produzione: Monsanto Europe N.V. - Anversa – Belgio

Taglie: 1 – 2,5 – 3 – 5 – 15 – 20 – 60 – 200* – 640*

Partita n°: vedere sulla confezione.

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. Conservare soltanto nel recipiente originale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%. Nel caso di usi non agricoli occorre prestare attenzione alle aree potenzialmente vulnerabili alla percolazione. Evitare il rientro in campo del bestiame per almeno 24 ore dopo il trattamento. La vegetazione trattata non deve essere utilizzata per alimentazione animale. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (< 20 litri/ha) utilizzare tuta completa, guanti e stivali in gomma.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano. Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

L'efficacia può essere ridotta dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Alle dosi di impiego suggerite, le precipitazioni cadute dopo 1 ora dal trattamento non compromettono l'efficacia del prodotto. Si raccomanda comunque di non trattare in caso di rischio di pioggia imminente.

Attrezzature e volumi d'acqua.

Attrezzature meccaniche portate o trainate con barra irroratrice: 200-600 l/ha. Attrezzature manuali: 200-400 l/ha.

Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI DI IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. AGRUMI (Arancio, Bergamotto, Arancio amaro, Chinotto, Mandarino, Clementino, Kumquat, Tangerino, Limone, Cedro, Lime, Pompelmo, Tangelo - effettuare al massimo 5 trattamenti/anno), POMACEE (Melo, Pero, Melo cotogno, Melo selvatico, Nespolo, Nespolo del Giappone, Nashi), VITE, OLIVO. Per pomacee, vite e olivo effettuare al massimo 3 trattamenti/anno. FRUTTA A GUSCIO: noce, nocciolo, castagno, pino da pinoli, pistacchio, noce di pecan (effettuare al massimo 2 trattamenti/anno).

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettarino, Pesco, Susino, Amareno, Mirabolano), Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo - Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno. Mandorlo (effettuare al massimo 2 trattamenti/anno).

Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi a radice o tubero (Patata, Patata dolce, Carota, Bietola rossa, Sedano-rapa, Rafano, Topinambur, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Ravanello, Rapa), Barbabietola da zucchero. Legumi freschi o da granella (Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Cece, Cicerchia, Lenticchia, Taccola o Pisello mangiatutto, Lupino), Carciofo, Mais (solo interfila: da non impiegarsi in pre-raccolta), Oleaginose (Soia, Lino, Senape, Colza, Girasole, Cotone) - Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno.

Ortaggi a frutto (Pomodoro, Melanzana) - Effettuare al massimo 2 trattamenti/anno.

Riso (per il controllo del riso crodo, da applicarsi con le attrezzature specifiche per questo scopo, secondo le istruzioni previste dal costruttore; trattare quando l'altezza dell'infestante supera di almeno 15 cm l'altezza della coltura, effettuare al massimo 1 trattamento/anno).

Foraggere (Prati di leguminose e graminacee, Erba medica), Rosa.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni, effettuare al massimo 3 trattamenti/anno). Cereali (Mais, Orzo, Frumento, Grano saraceno, Miglio, Avena, Riso, Segale, Sorgo), Barbabietola da zucchero, Ortaggi a radice o tubero (Patata, Patata dolce), Ortaggi a bulbo (Cipolla, Aglio, Scalogno), Oleaginose (Soia, Lino, Senape, Colza, Girasole, Cotone), Legumi da granella (Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Cece, Cicerchia, Lenticchia, Taccola o Pisello mangiatutto, Lupino), Bulbose da fiore - Trattare entro 3 giorni dalla semina, effettuare al massimo 1 trattamento/anno.

Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside. Prima o dopo la coltivazione di Fragola, Ortaggi, Asparago, Barbabietola da zucchero, Cereali (Mais, Orzo, Frumento, Grano saraceno, Miglio, Avena, Riso, Segale, Sorgo), Oleaginose (Soia, Lino, Senape, Colza, Girasole, Cotone), Prati, Pascoli e Vivai. Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno. Stoppie (effettuare al massimo 1 trattamento/anno).

Trattare con le infestanti emerse prima della semina o del trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Dopo solo 6 ore dal trattamento si può già effettuare la semina. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

Preparazione del terreno: le lavorazioni del terreno sono possibili a partire da 6 ore dopo il trattamento su infestanti annuali ed a partire da 4 giorni dopo il trattamento su infestanti vivaci.

Trattamento in pre raccolta dei cereali: frumento, orzo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta, effettuare al massimo 1 trattamento/anno).

Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali ed industriali, Aree ed opere civili, Sedi ferroviarie, Argini di canali, fossi e scoline in asciutta. Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno.

DOSI DI IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo ad es. *Echinocloa spp.* (giavone), *Digitaria spp.* (sanguinella), *Setaria spp.* (pabbio), *Chenopodium spp.* (farinello), *Amarantus spp.* (amaranto), *Solanum spp.* (erba morella): 1 - 3 l/ha.

Infestanti biennali ad es. *Cirsium vulgare* (cardo asinino), *Picris spp.* (aspraggine), *Malva spp.* (malva): 3 - 5 l/ha.

Infestanti vivaci e perenni ad es. *Cynodon spp.* (gramigna), *Sorghum halepense* (sorghetta), *Cirsium arvense* (stoppione), *Oxalis spp.* (acetosella), *Convolvulus spp.* (vilucchio), *Calystegia spp* (vilucchione), *Potentilla spp.* (cinquefoglie comune), *Rumex spp.* (romice): 5 – 7,5 l/ha.

Trattamento in pre raccolta dei cereali: 4,5 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).

Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100 ml/10 litri di acqua sulle annuali/biennali e di 300 ml/10 litri di acqua sulle perenni, rispettando le dosi ad ettaro sopra riportate e limitando il trattamento alle aree interessate alla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico in presenza di acque dure.

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio), per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 4,5 l/ha (corrispondenti a 2,16 Kg/ha di sostanza attiva).

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 NOV. 2012

FITOTOSSICITÀ: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 3 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di pomacee, drupacee, olivo da olio (nelle piazzole di raccolta) e cereali; 28 giorni per vite.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale. CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 NOV. 2012

12A12595

DECRETO 19 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «ROUNDUP RAPIDO».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 20 ottobre 2009 presentata dall'Impresa Monsanto Agricoltura Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Felice Casati 20, diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato MON 79346 contenente le sostanze attive glifosate e acido pelargonico;

Visto il decreto del 26 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2001/99/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 giugno 2012, la sostanza attiva glifosate;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015, in attuazione della direttiva 2010/77/UE, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Visto il decreto del 22 aprile 2009, di attuazione della direttiva 2008/127/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, la sostanza attiva acido pelargonico, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano - MURCOR per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio 8 giugno 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 7 novembre 2012 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in ROUNDUP RAPIDO;

Visti gli atti da cui risulta che l'Impresa medesima ha modificato la propria sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini 5 - Pal. A;

Ritenuto di autorizzare il prodotto in questione fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acido pelargonico a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A con sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini 5 - Pal. A, è autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ROUNDUP RAPIDO, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero Monsanto Europe N.V. - Anversa- Belgio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14885.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ROUNDUP RAPIDO

Erbicida ad azione totale

LIQUIDO PRONTO ALL'USO

COMPOSIZIONE:	
Glifosate acido puro	g. 0,72 (g/l 7,1)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 0,96 (g/l 9,6)	
Acido Pelargonico	g. 2,00 (g/l 20,4)
Acqua e coadiuvanti q. b. a	g.100

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Giovanni Spadolini, 5 - 20141 Milano
Tel 02 847801

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officina di produzione:
Monsanto Europe N.V. - Anversa – Belgio

Taglie: litri 0,25 – 0,50 - 0,75 – 1 – 2 – 2,5 – 3 – 5 – 10 – 20

Partita n°: vedere sulla confezione.

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Distribuito da:
Scotts Italia s.r.l.
Via Monterumici, 8 - 31100 Treviso
tel. 0422-436331

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Conservare solo nel recipiente originale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione Le aree trattate possono essere di nuovo fruite da persone o animali dopo l'avvenuta essiccazione del prodotto sulle piante.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso oppure consultare un Centro Antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02. 66101029 (24 h).

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche
ROUNDUP RAPIDO è un erbicida già diluito e pronto all'uso da utilizzare in giardini, aree ricreative, sportive e verdi in genere, cortili, vialetti pedonali e aree pavimentate.
ROUNDUP RAPIDO si impiega dopo la nascita delle malerbe ed è praticamente efficace contro tutte le specie di piante indesiderate (monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato fino alle radici ed agli organi sotterranei.
La comparsa dei sintomi di sofferenza nelle malerbe può impiegare da 6 ore a 2-3 settimane. Questo intervallo consente al prodotto di diffondersi fino alle radici e agli organi sotterranei e porta alla completa distruzione delle piante. Nel periodo successivo al trattamento la crescita delle piante risulta comunque bloccata.
ROUNDUP RAPIDO non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
ROUNDUP RAPIDO consente di seminare le superfici trattate dopo 48 ore dall'applicazione, un intervallo più lungo può essere necessario per ottenere la massima efficacia erbicida del prodotto.

Distribuzione
Distribuire bagnando uniformemente la vegetazione da distruggere senza che il prodotto sgoccioli.
Diserbo ai bordi dei viali, vialetti, sentieri e percorsi pedonali.
Diserbo ai piedi di piante ornamentali. Non colpire le piante da preservare.
Controllo delle infestanti difficili (rovi, ortica, ecc..) trattare a fine estate/autunno e asportare la vegetazione a fine inverno/primavera.
Distruzione del vecchio tappeto erboso prima della risemina. Lavorazioni e semina sono possibili già dopo 1 settimana dal trattamento.

Istruzioni per la confezione ricarica.
Utilizzare per ricaricare le confezioni di ROUNDUP RAPIDO dotate di spruzzatore o del sistema "Pump'N Go".
Il prodotto può essere utilizzato anche con le normali attrezzature manuali dotate di irroratore. In questo caso si consiglia di utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio e distribuire a bassa pressione (1 – 2 bar). Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perchè potrebbero formarsi gas infiammabili.

AVVERTENZE
L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento.
Per consentire una corretta efficacia erbicida devono trascorrere 48 ore (infestanti annuali) e 15 giorni (infestanti perenni) prima che vengano effettuati tagli o lavorazioni.
Effettuare il trattamento su vegetazione asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
25 - 50 ml/mq. Adottare le dosi maggiori per le infestanti perenni e arbustive.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata di arbusti e alberi. Si consiglia di proteggere arbusti, giovani alberi e tutte le piante che si intendono preservare.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore può essere riutilizzato ricaricandolo con l'apposita confezione (altre confezioni).

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

12A12616

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2012.

Sostituzione di alcuni componenti del Comitato provinciale INPS di Torino.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto il decreto n. 11 del 18 novembre 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale INPS di Torino per il quadriennio 2010-2014;

Rilevato in particolare che in tale decreto in rappresentanza della CGIL della Provincia di Torino era stato nominato il sig. Giuseppe Maio e in rappresentanza della CISL della Provincia di Torino il sig. Antonio Francesco Scavone, i quali con lettere del 17 ottobre 2012 si sono dimessi da tale incarico;

Considerato che con lettera datata 17 ottobre 2012 la CGIL della Provincia di Torino ha designato quale proprio rappresentante il sig. Armando Caruso, in sostituzione del sig. Giuseppe Maio, e con lettera datata 22 ottobre 2012 la CISL della Provincia di Torino ha designato quale proprio rappresentante il sig. Aniello D'Auria, in sostituzione del sig. Antonio Francesco Scavone;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna il sig. Armando Caruso in rappresentanza della CGIL della Provincia di Torino e il sig. Aniello D'Auria in rappresentanza della CISL della Provincia di Torino sono chiamati a far parte del Comitato Provinciale INPS di Torino.

Torino, 29 ottobre 2012

Il direttore territoriale: MORRA

12A12589

DECRETO 13 novembre 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Mantova.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 46, terzo comma della legge 9 marzo 1989, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il proprio decreto n. 6 del 26 ottobre 2012 di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Mantova per il quadriennio 2010-2014;

Considerato che la sig.ra Valeria Miotto, rappresentante della CGIL - Mantova , ha rassegnato le proprie dimissioni;

Preso atto della designazione effettuata dalla CGIL;

Decreta:

È nominato componente del Comitato provinciale INPS il sig. Fabrizio Bruni in sostituzione della sig.ra Valeria Miotto.

Mantova, 13 novembre 2012

Il direttore territoriale «ad interim»: CATALANO

12A12588

DECRETO 16 novembre 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Massa Carrara.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 339, sulla istituzione, composizione e attuazione del Comitato provinciale I.N.P.S., così come modificati ed integrati dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e da ultimo dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge maggio 2010, n. 78;

Visto il proprio decreto n. 82 del 4 novembre 2010, col quale veniva rinnovato, per il quadriennio 2010/2014, il sopracitato Comitato;

Vista la nota n. 13641 del 29 ottobre 2012 della Ragioneria provinciale dello Stato, con la quale veniva comunicato che la dott.ssa Anna Cheri aveva assunto la titolarità della Direzione della suddetta Ragioneria;

Decreta:

La dott.ssa Anna Cheri è nominata membro di diritto in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Massa Carrara, in sostituzione della dott.ssa Lucia Cerretini.

In sua assenza parteciperà alle riunioni il dott. Giuseppe Gambino.

Carrara, 16 novembre 2012

Il direttore territoriale: TARABELLA

12A12605

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 2012.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Genova ad effettuare i controlli per la denominazione "Focaccia di Recco col formaggio", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 settembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 4 settembre 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali è in corso la registrazione a livello comunitario che ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione della «Focaccia di Recco col formaggio» individua, per il controllo della conformità del prodotto al disciplinare medesimo, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova;

Considerato che la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» conformemente allo schema tipo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova con sede in Genova, Via Garibaldi n. 4, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 settembre 2012.

Art. 2.

La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero.

Art. 5.

1. La designazione di cui al presente decreto sarà valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadrà nel momento in cui gli Organi comunitari dovessero respingere l'istanza di registrazione.

2. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» anche

mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 7.

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 15 novembre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A12592

DECRETO 15 novembre 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato "Cermet Soc. Cons. a rl", in Cadriano di Granarolo ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Squacquerone di Romagna", registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (UE) n. 679 della Commissione del 24 luglio 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Squacquerone di Romagna»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione dello «Squacquerone di Romagna», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2012, individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo «Cermet Soc. Cons. a rl»;

Considerato che l'organismo «Cermet Soc. Cons. a rl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Squacquerone di Romagna» conformemente allo schema tipo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Cermet Soc. Cons. a rl» con sede in Cadriano di Granarolo (BO), Via Cadriano n. 23, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Squacquerone di Romagna» , registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) 679 della Commissione del 24 luglio 2012.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Cermet Soc. Cons. a rl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a rl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Squacquerone di Romagna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a rl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «Cermet Soc. Cons. a rl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, «Cermet Soc. Cons. a rl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a rl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Squacquerone di Romagna» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a rl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a rl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Squacquerone di Romagna» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Cermet Soc. Cons. a rl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 15 novembre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A12593

DECRETO 15 novembre 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale", in Bologna ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale" registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 509 della Commissione del 15 marzo 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2005, con il quale la «Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi» quale autorità pubblica è stata designata ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale»;

Visto il decreto 12 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2008, con il quale l'autorizzazione triennale di cui sopra è stata prorogata;

Considerato che il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria ha individuato «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale" ai sensi degli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006;

Acquisito il nulla osta da parte della Regione Calabria;

Considerato che «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» conformemente allo schema tipo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» con sede in Bologna, Via Nazaro Sauro n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 509 della Commissione del 15 marzo 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 15 novembre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A12594

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Chiusura dell'Indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria, avviata con delibera n. 402/10/CONS.

Si comunica che l'Autorità, con delibera n. 551/12/CONS del 21 novembre 2012, ha deliberato la pubblicazione del testo conclusivo dell'Indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria avvenuta in data 28 novembre 2012 sul sito www.agcom.it

12A12735

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Pubblicazione sul Portale del Ministero della giustizia dei decreti di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32, comma l, della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali (di competenza del Ministero della giustizia) conseguiti in un altro Paese, quali titoli abilitanti all'accesso e all'esercizio della stessa professione in Italia - emanati ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007 (attuazione della direttiva n. 2005/36/CE), del decreto legislativo n. 286/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 - è assolto - dal 1° luglio 2012 - con la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia - www.giustizia.it, link - riconoscimento dei titoli professionali.

12A07355

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-281) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.